

ORIGINALE

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
PROVINCIA DI TRENTO

***Verbale di deliberazione nr. 06  
del Consiglio Comunale***

**Adunanza di PRIMA convocazione  
Seduta PUBBLICA**

OGGETTO: Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e relativi allegati..

L'anno duemiladiciannove addi ventisei del mese di febbraio alle ore 20.33 nella sala Consiliare di Via Brescia 62 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Lardaro), e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:  
FRANCO BAZZOLI  
BONAZZA VALERIO  
ARMANI RAFFAELE  
BAZZOLI IVAN  
BIANCHI LUIGI BRUNO  
FORESTI PAOLA  
GHEZZI PIERO  
MOLINARI SUSAN  
MONTE MONICA  
MUSSI FRANCESCA  
MUSSI LUCA  
RUBINELLI WALTER  
SALVADORI FRANK  
VALENTI BRUNELLA  
VALENTI MASSIMO

Sindaco  
Vicesindaco

A s s e n t i	
X	Giust.
X	Giust.

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.33 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 10 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 1552 del 19/02/2019.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

- 1 MAR 2019

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo dr. Todaro



**OGGETTO: Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e relativi allegati.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo 2011/118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015 individua gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Atteso che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo del 2000 n. 267 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Verificato che, a decorrere dal 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Atteso che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Rilevato che con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta in data 26 novembre 2018, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali hanno condiviso l'opportunità di posticipare al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei documenti allegati, autorizzando l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine;

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 04.06.2018 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2017.

Atteso che, relativamente al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, le previsioni d'entrata e di spesa sono state formulate nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2019, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, per i tributi locali e per i servizi locali, le quali formeranno oggetto di apposito provvedimento, prima dell'approvazione del bilancio di previsione e vanno a costituire allegato al bilancio le relative deliberazioni.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]"

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto g) del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la Nota integrativa che costituisce allegato al Bilancio di previsione;

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Considerato altresì che per gli anni 2017–2019, con la legge bilancio 2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è stata prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio;

Preso atto che, con circolare 3 ottobre 2018 n. 25, la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”;

Rilevato che la legge di bilancio n. 145 dd. 30 dicembre 2018 ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e quindi già in fase previsionale gli enti devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000);

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 con la quale è stata rinviata al 2019 l'adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;

Considerato che con la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Rilevato infine che il Regolamento comunale recante linee di indirizzo per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, prevede, al punto 2.3 che la spesa massima complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata nei documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio di previsione e provvedimenti in materia), ma anche che nel caso in cui la spesa massima per l'affidamento di incarichi sia disposta con Legge provinciale, o provvedimenti attuativi opera direttamente tale limite, salvo che non si ritenga di fissare limiti inferiori, e ritenuto che la continua introduzione di limiti normativi sempre più stringenti basti a delimitare correttamente il ricorso agli incarichi cosicchè si intende rinunciare ad introdurre limiti ulteriori che potrebbero nuocere all'operatività degli uffici, pur fissando un criterio generale come indicato nel dispositivo della presente;

Dato atto che:

- in data odierna al punto precedente il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 10 dd. 13.02.2019, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati unitamente agli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 D.Lgs. 267/2000 e la nota integrativa;
- il Revisore del conto, ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed i suoi allegati con il parere, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di data 20.02.2019 prot. 1556, così come previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e dall'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo;
- la consegna della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con relativi allegati ai consiglieri comunali è stata effettuata con nota prot. n. 1386 del 14.02.2019, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del vigente Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo;

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m., all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019–2021, dei relativi allegati e della nota integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Visti:

- la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige” e s.m.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- la circolare della Ragioneria dello Stato 3 ottobre 2018 n. 25;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto lo Statuto Comunale.

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, allo scopo di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 fondamentale per la tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa propria del Comune;

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della delegata responsabile del servizio finanziario;

- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Ad avvenuta illustrazione del Bilancio da parte dell'Assessore Luigi Bruno Bianchi, in un unico contesto con l'illustrazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione, oggetto del precedente punto all'ordine del giorno, nell'ambito della trattazione del quale si è avuta la discussione che si è riferita anche alle previsioni di bilancio, alla quale si rinvia quindi per i contenuti specifici;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. nove voti favorevoli e n. due astenuti (i Consiglieri del Gruppo Orizzonte Comune Armani Raffaele e Monte Monica) n. due contrari, i Consiglieri del Gruppo “RBBL” Civica Futura, Ivan Bazzoli e Francesca Mussi) palesemente espressi per alzata di mano da n. tredici membri del Consiglio presenti,

## DELIBERA

- di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 unitamente a tutti gli allegati (DOCUMENTO A-B-C e D), che comprendono tutti i documenti previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	133.706,20	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	334.872,75	0,00	0,00
TITOLO 1 – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.008.000,00	988.000,00	988.000,00
TITOLO 2 – Trasferimenti correnti	1.298.652,18	1.273.252,14	1.204.988,86
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	3.335.250,00	3.268.250,00	3.249.571,80
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	7.391.720,49	1.869.000,00	509.000,00
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.603.500,00	1.603.500,00	1.603.500,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.205.071,62</b>	<b>9.102.002,14</b>	<b>7.655.060,66</b>
PARTE SPESA	2019	2020	2021
TITOLO 1 – Spese correnti	5.556.588,20	5.303.112,00	5.284.433,80
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	7.681.093,24	1.831.500,00	471.500,00
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Rimborso di prestiti	263.890,18	263.890,14	195.626,86
TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00

TITOLO 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	1.603.500,00	1.603.500,00	1.603.500,00
<b>TOTALE</b>	15.205.071,62	9.102.002,14	7.655.060,66

2. di dare atto che con delibera del Consiglio comunale n. 22 dd. 04.06.2018 è stata rinviata al 2019 l’adozione della contabilità economico – patrimoniale con approvazione del primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020;
3. di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato come prevista dal comma 3 dell’articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 così come modificato dalla legge 145 del 30 dicembre 2018 e quindi essendo il Comune di Sella Giudicarie con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
4. di stabilire che gli incarichi disciplinati dal regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 giugno 2016, possono essere conferiti attingendo agli stanziamenti per prestazioni di parte corrente, o agli stanziamenti utilizzabili in relazione alle finalità di parte straordinaria, col solo limite di spese determinato dalla disponibilità effettiva e dall’ammontare degli stanziamenti, ma nel rispetto dei limiti fissati con la normativa provinciale applicabile in materia di contratti pubblici e in materia di finanza locale;
5. di dichiarare all’unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

OGGETTO: Art. 174-D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e relativi allegati.

*Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.*

*1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.*

*I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*

*2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

*Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.*

*1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

- parere favorevole di regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;

in data 14/02/2019

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
LUISA BASSETTI



*Bassetti Luisa*

- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 14/02/2019

LA DELEGATA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
LUISA BASSETTI



*Bassetti Luisa*

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 06 del 26.02.19 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Franco Bazzoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
Luigi Bruno Bianchi



IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 28/2/19

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro



#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018 , n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO  
Todaro dr. Vincenzo